



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
COMUNALE

DI

POLIZIA
MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25 giugno 2013



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 – Depositi di osservazione e obitori

CAPO III FERETRI

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Trasporti funebri gratuiti e a pagamento
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Norme generali per i trasporti
- Art. 16 – Riti religiosi
- Art. 17 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 – Trasporto di ceneri o resti
- Art. 23 – Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 24 – Elenco cimiteri



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

- Art. 25 – Disposizioni generali – Vigilanza - Compiti del necroforo e del custode
- Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 28 – Disposizioni generali
- Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 30 – Inumazione
- Art. 31 – Cippo
- Art. 32 – Tumulazione
- Art. 33 – Deposito provvisorio

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 – Esumazioni ordinarie
- Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 36 – Esumazione straordinaria
- Art. 37 – Estumulazioni
- Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 39 – Raccolta delle ossa
- Art. 40 – Oggetti da recuperare
- Art. 41 – Disponibilità dei materiali

CAPO V

CREMAZIONE

- Art. 42 – Crematorio
- Art. 43 – Istituzione del registro per la cremazione
- Art. 44 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 45 – Cremazione di resti mortali. Irreperibilità della famiglia
- Art. 46 – Urne cinerarie
- Art. 47 – Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione
- Art. 48 – Consegna delle urne cinerarie
- Art. 49 – Dispersione delle ceneri
- Art. 50 – Interramento di urna cineraria in cimitero

CAPO VI

POLIZIA NEI CIMITERI

- Art. 51 – Orario
- Art. 52 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 53 – Divieti speciali
- Art. 54 – Riti funebri
- Art. 55 – Materiali ornamentali



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 56 – Sepolture private
- Art. 57 – Durata della concessione
- Art. 58 – Modalità di concessione
- Art. 59 – Uso delle sepolture private
- Art. 60 – Manutenzione
- Art. 61 – Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II

DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

- Art. 62 – Divisione, subentri
- Art. 63 – Rinuncia a concessione

CAPO III

REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE

- Art. 64 – Revoca
- Art. 65 – Decadenza
- Art. 66 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 67 – Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 68 – Accesso al cimitero
- Art. 69 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e posa di ricordi funebri
- Art. 70 – Responsabilità
- Art. 71 – Recinzione aree – materiale di scavo
- Art. 72 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 73 – Orario di lavoro
- Art. 74 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti
- Art. 75 – Vigilanza
- Art. 76 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 77 – Funzioni – Licenza
- Art. 78 – Divieti



TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 79 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 80 – Mappa
- Art. 81 – Annotazioni in mappa
- Art. 82 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 83 – Scadenario delle concessioni

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 84 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 85 – Cautele
- Art. 86 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Art. 87 – Concessioni pregresse
- Art. 88 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio
- Art. 89 – Tariffe
- Art. 90 – Norma finale e di rinvio
- Art. 91 – Entrata in vigore



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, della Legge n. 130 del 30.03.2001, del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 e del Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda S.L..
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
4. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
5. Per le sepolture di parti anatomiche o prodotti abortivi, i permessi di trasporto e sepoltura sono rilasciati in base agli artt. 5 – 6 – 7 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.
6. I permessi di cui ai commi precedenti devono essere consegnati al custode del cimitero dall'incaricato del trasporto.

ARTICOLO 3 **Responsabilità**

1. Il Comune, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.



ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il trasporto funebre nell'ambito del Comune nei casi previsti dall'art. 13
 - b) l'inumazione in campo comune ¹;
 - c) le esumazioni ordinarie ¹;
 - d) le estumulazioni, allo scadere della concessione, nel caso di salme di persone prive di eredi o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la cremazione ²;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) il feretro per le salme di persone prive di eredi o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune ²;
 - i) l'iscrizione nel registro della cremazione.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero e/o nell'ufficio comunale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241

¹ vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

² Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: " Tariffe per la Cremazione ". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 *Depositi di osservazione e obitori*

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro³, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare come tale la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 18/2010.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int. e/o in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
9. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né essere sepolto prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi, previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria.
10. Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
11. In apposito locale del Comune o in convenzione saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso trattenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7 *Deposizione della salma nel feretro*

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

³ Art. 14 c. 2 del D.P.R. 285/1990.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - i) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - ii) le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3
 - iii) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - iv) i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in seguito a soppressione del cimitero ovvero per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del successivo art. 57, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate comunque nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo e dell'art. 37 comma 7 del presente regolamento;
 - b) per tumulazione:
 - i) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - i) si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) ⁴ se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - i) è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

⁴ Vedi nota 1) all'art. 21.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

- e) per cremazione:
 - i) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - ii) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - iii) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
- 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita dei feretri

- 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali non sia stato possibile individuare/contattare la famiglia di origine.
- 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

- 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte;
- 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi;



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12 ***Modalità del trasporto e percorso***

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il competente organo dell'Azienda S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
5. In ogni caso le imprese di pompe funebri devono concordare con l'Ufficio Comunale l'orario del funerale e le sue modalità indicando, qualora ciò fosse plausibile, il caso di un corteo assai numeroso. In tal caso il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 13 ***Trasporti funebri gratuiti e a pagamento***

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.
3. Il trasporto può essere a carico del Comune solo per i non abbienti riconosciuti tali ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.-

ARTICOLO 14 ***Orario dei trasporti***

1. I trasporti funebri per funerali sono effettuati nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00, nel periodo estivo; dalle ore 8,00 alle ore 16,00, nel periodo invernale, salvo speciali deroghe motivate da richiedersi di volta in volta. Con apposito provvedimento Sindacale potranno essere disciplinate modalità integrative al presente Regolamento.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

ARTICOLO 15

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
2. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010 è eseguito dall'impresa che provvede al confezionamento del feretro
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà trasmessa al Comune di partenza e l'altra al locale ufficio di Polizia Mortuaria.
7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 16

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nell'edificio di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il rito civile può essere celebrato presso il cimitero. Potrà altresì essere celebrato anche in altro luogo su richiesta dei familiari.
4. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 17

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso un Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Inoltre, in particolari circostanze, il Responsabile del Servizio, sentito il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I trasferimenti di cui al punto precedente, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo ed in cassa chiusa, che non dovrà più essere aperta.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

ARTICOLO 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività o di altre cause induttrici di pericolo pubblico il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ARTICOLO 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, o altro edificio per il culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90, previa acquisizione della certificazione rilasciata dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione, l'eventuale sosta in attesa del turno di cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione (Competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la dispersione va effettuata) o all'affidamento dell'urna cineraria.-



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

ARTICOLO 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso del cimitero è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati, ai sensi degli artt. 102-105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, e del D.G.R. n. 1533 del 14/06/2002.

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale⁵ (art. 26 L.R. Veneto n. 18/2010).

ARTICOLO 22

Trasporto di ceneri o resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

ARTICOLO 23

Rimessa delle auto funebri

⁵ Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente nella tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni.

La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285.

Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 che il DM 2 febbraio 1983 n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni.

La Regione Veneto, con L.R. 04 marzo 2010, n. 18 art. 26, ha individuato il Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed alla L.R. n. 18/2010, sue modifiche ed integrazioni;

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 24

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del TU. delle leggi sanitarie RD.27.07.1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - ❖ RONCO ALL'ADIGE (Cimitero del capoluogo)
 - ❖ ALBARO (cimitero della frazione di Albaro)
 - ❖ TOMBAZOSANA (cimitero della frazione di Tombazosana)

ARTICOLO 25

Disposizioni generali – Vigilanza – Compiti del necroforo e del custode

1. E' vietato il seppellimento delle salme o dei resti mortali in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102-105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali [di esumazione, estumulazione] e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 (15) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Le spese relative alla tumulazione di ceneri o resti mortali in loculi già occupati da salma, nonché quelle relative alla tumulazione, estumulazione, traslazione di salme all'interno delle tombe di famiglia private, sono a carico del concessionario e dovranno essere effettuate alla presenza del personale comunale incaricato oppure eseguite ad opera del Comune previo pagamento della tariffa.
7. E' consentito ai privati di avvalersi di proprio personale incaricato nel caso di risistemazione, ricollocazione, pulizia, all'interno delle tombe / cappelle di famiglia. Per l'effettuazione di tali operazioni è richiesta l'autorizzazione del Comune.
8. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L.. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
9. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore il quale ha in particolare i seguenti compiti:
 - a) esegue o sovrintende gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, tenendo presente che è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione;



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

- b) durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli accuratamente;
 - c) su richiesta del custode deve immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
 - d) attende alla pulizia nei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
 - e) provvede alla manutenzione delle cose degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - f) svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.
10. Nei cimiteri comunali è prevista la figura di un custode.
Il custode è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:
- a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto che gli deve essere consegnato dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - b) presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
 - c) iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento 10.09.1990, n° 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti mortali, ecc.
 - d) tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato a ogni richiesta degli organi di controllo.
 - e) un esemplare dei registri deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode nel cimitero;
 - f) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - g) presenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie regolate dal Responsabile del Servizio e quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
 - h) sorveglia che ogni intervento eseguito sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
 - i) regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
 - j) durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
 - k) vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
 - l) controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
 - m) è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

ARTICOLO 26

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11/07/2003 n. 254.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 27

Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

Nel cimitero,

1. Nei Cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;
 - i) le salme delle persone che abbiano avuto la residenza per almeno 10 anni nel Comune di Ronco all'Adige compatibilmente con la capienza e disponibilità del cimitero;
 - j) le salme di persone non aventi nessuno dei requisiti suddetti ma genitore, figlio/a, convivente more uxorio per 5 anni, coniuge o fratello/sorella di stato libero di persona residente o già sepolta nei cimiteri comunali compatibilmente con la capienza e disponibilità del cimitero.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, 4° comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 28

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dal successivo articolo 29.
5. In assenza di [oppure In attesa di approvazione del] piano regolatore cimiteriale, il sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 29

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. - Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - j) locali per il personale di custodia;



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

- k) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
- l) Obitorio (*Per i comuni superiori a 5.000 abitanti - art. 14 c. 2 D.P.R. n. 285/1990*).
- 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 8. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- 9. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale. (art. 54, 1° comma, D.P.R. 285/1990)

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30 *Inumazione*

- 1. Le sepolture per inumazioni della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento sono assegnate, su richiesta, previo pagamento della tariffa stabilita.
- 2. I campi per le inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 3. Unitamente alla salma inumata é consentita la collocazione, anche successivamente al decesso del congiunto, di resti mortali e/o di ceneri del coniuge o di parenti fino al secondo grado. previo pagamento della tariffa stabilita.
- 4. Le sepolture per inumazione si distinguono in Comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 31 *Cippo*

- 1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco

3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. n° 285/1990, ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
6. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 73 del D.P.R. n° 285/1990, le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (non inferiore a metri due) la lunghezza di metri 2,20 (duevirgolaventi) e la larghezza di metri 0,80 (zerovirgolaottanta) e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (non inferiore a metri due) una lunghezza media di metri 1,50 (unovirgolacinquanta) una larghezza di metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) e debbono distare almeno metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) da ogni lato.

ARTICOLO 32

Tumulazione

1. E' definita "tumulazione" la sepoltura di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in manufatti murari - loculi o cripte - costruite dal Comune o da concessionari privati.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste del presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 (duevirgolaventicinque), altezza m. 0,70 (zerovirgolasettantacinque) e larghezza m. 0,75 (zerovirgolasettantacinque). A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi ottavo e nono, del D.P.R. n° 285/1990 ed una inclinazione dei piani di appoggio dei feretri mantenendo l'impermeabilizzazione a liquidi ed a gas.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia delle nicchie, come anche di tutti gli spazi di cui al presente articolo, sono a carico dei privati concessionari, in solido fra loro.

ARTICOLO 33

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti i feretri potranno essere deposti, provvisoriamente, in appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito.
2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi.
8. E' consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie con analoghe modalità.
9. L'uso dei loculi provvisori per la tumulazione di salme, che per causa di forza maggiore, quale l'assoluta indisponibilità di loculi, cellette ossario o urne cinerarie disponibili alla concessione, non costituisce "deposito provvisorio" ma sepoltura precaria.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34 *Esumazioni ordinarie*

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione stabilito dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 è pari a dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte, a seguito di delibera della Giunta Comunale che tenga conto dei criteri temporali di inumazione, in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo che va dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.⁶
6. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico. Solamente i familiari che lo desiderino o persone da loro indicate possono essere ammessi all'interno e solo al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto.

ARTICOLO 35 *Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*

1. Il Responsabile del Servizio, provvede alla stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio che né dà avviso agli interessati mediante comunicazione

⁶ Art. 3 lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo o con altre modalità ritenute idonee allo scopo.

ARTICOLO 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio nei seguenti casi :
 - a seguito provvedimento dell'Autorità Giudiziaria,
 - su richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura o cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e sono soggette a tariffa
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la morte è avvenuta a causa di malattia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Qualora si accerti che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria può essere eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 37

Estumulazioni

1. E' definita con il termine di estumulazione il complesso delle operazioni di disseppellimento della salma finalizzato alla verifica della sua avvenuta mineralizzazione o alla traslazione ad altra sepoltura. Le operazioni di estumulazione possono essere a carattere ordinario o straordinario.
2. Sono definite estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Sono definite estumulazioni straordinarie quelle eseguite:
 - a) su richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria o di altra Autorità che ne abbia il titolo.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. A tale elenco sarà data pubblicità mediante esposizione all'albo cimiteriale di ogni cimitero per un periodo di almeno di due mesi, ai concessionari o referenti conosciuti verrà dato avviso delle rispettive scadenze.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in ottemperanza a quanto stabilito dalla programmazione del servizio cimiteriale.
6. Su richiesta degli aventi diritto e previo pagamento dell'importo fissato i resti mortali estumulati, con le caratteristiche di cui all'art. 39, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. In assenza di richieste di collocazione i resti mortali estumulati allo scadere di concessioni a tempo determinato sono collocati in ossario comune.
7. Qualora il cadavere estumulato non presenti condizioni di completa mineralizzazione – e non sono state richieste, da parte degli aventi diritto, particolari disposizioni in merito alla sua collocazione – è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per l'eliminazione degli ulteriori ostacoli alla mineralizzazione e l'eventuale aggiunta di prodotti specifici atti a riavviare i processi di consumazione interrotti. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in anni 2 nel caso si faccia impiego di dette sostanze biodegradanti (cfr. Circ. Min. Sanità 31.07.1998, n. 10 – punto 2).



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

8. Il Responsabile del Servizio qualora gli interessati ne facciano espressa richiesta, può autorizzare la successiva tumulazione del cadavere estumulato non completamente mineralizzato in altra sepoltura, previa idonea sistemazione, se necessaria, del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
9. Non è considerata estumulazione la traslazione di un feretro, che a giudizio del Responsabile della custodia sia da ritenersi intatto, dal deposito provvisorio di necessità o dalla sepoltura precaria alla sepoltura definitiva all'interno dello stesso Cimitero.
10. Le sepolture lasciate libere a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione si intendono rinunciate dai concessionari e rimangono acquisite al Comune senza obbligo di corrispondere agli stessi alcun indennizzo.

ARTICOLO 38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie disposte dal Responsabile del Servizio, nell'ambito della programmazione annuale, sono eseguite gratuitamente. Qualora i familiari richiedano la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della relativa tariffa.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite previo pagamento delle relative tariffe. Alle richieste dell'Autorità Giudiziaria si applica la procedura di cui all'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni che prevede la trasmissione alla Cancelleria del Tribunale della fattura inerente le operazioni svolte, comprensiva dei costi del personale.

ARTICOLO 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo in presenza o meno di feretro come disposto nel successivo articolo 59, comma primo. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto..

ARTICOLO 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora gli aventi diritto presumano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

concessioni, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che potrà utilizzarli per opere di miglioramento generale dei cimiteri, o alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe interessate possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 42 *Crematorio*

1. Il Comune di Ronco all'Adige non dispone di impianto di cremazione per cui per procedere alle cremazioni si avvale dell'impianto funzionante più vicino o del più conveniente.

ARTICOLO 43 *Istituzione del registro per la cremazione*

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
3. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo verrà approvato apposito modello come previsto dall'art. 48 c. 3 dal Responsabile del Servizio Demografico. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C.. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
4. Il cittadino dovrà essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

ARTICOLO 44

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione⁷;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d) in caso di morte improvvisa e/o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.
3. La cremazione di resti mortali e resti ossei è ammessa nel rispetto delle direttive della circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998 n. 10.

ARTICOLO 45

Cremazione delle ossa e dei resti mortali.

1. Il comune, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010, può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

ARTICOLO 46

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, interrimento o dispersione.

⁷ Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3 comma 1 lett. B della legge 30 marzo 2001 n. 130)



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
4. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
6. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ARTICOLO 47

Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

1. Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:
 - a) di affidare ai competenti uffici comunali individuati nell'Area Affari Generali – Ufficio Servizi Demografici e in particolare al Responsabile del servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010;
 - b) di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri;
 - c) che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
 - Di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - a) Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - b) Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;
 - c) Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
 - d) Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
 - e) Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.
 - Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.
2. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso (oppure del Comune in cui verrà conservata l'urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale, per gli affidatari residenti fuori regione).
3. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.
4. Dalla richiesta dovranno risultare:
 - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - 1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

- 2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
- 3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
5. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
6. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
7. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Articolo 48

Consegna delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla legge regionale Veneto n. 18/2010.
2. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 della legge regionale Veneto n. 18/2010 sono annotati:
 - a. numero progressivo e data;
 - b. cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c. modalità di espressione della volontà;
 - d. eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e. cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f. cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g. eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale.

ARTICOLO 49

Dispersione delle ceneri

1. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

- a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
 - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
 - c) nel fiume Adige nei tratti liberi da manufatti e natanti;
 - d) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante aspersione superficiale. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune, individuata nella persona del necroforo /custode del cimitero o nel personale dipendente della ditta che gestisce i servizi cimiteriali, o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
4. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
 5. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
 6. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
 7. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
 8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
 9. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna alla ditta che smaltisce i rifiuti cimiteriali.
 10. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:
 - a) dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - b) dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge n. 130/2001.

ARTICOLO 50

Interramento di urna cineraria in cimitero

1. Qualora venisse individuata apposita area ove consentire l'interramento dell'urna cineraria è fatto obbligo:
 - a) di prevedere che l'urna da interrare sia in materiale non biodegradabile;
 - b) di prevedere che detto interramento sia oggetto di concessione onerosa, previo corresponsione di apposita tariffa;

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 51

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 52

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri, di norma, è consentito solo a piedi, salvo i mezzi autorizzati.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti accompagnate da cane guida;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli
4. Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico. Possono essere ammessi all'interno del cimitero, al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto, solamente i familiari che lo richiedono o persone da loro indicate.

ARTICOLO 53

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione sacra del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, salvo quanto previsto dall'art. 16.
 - b) entrare con biciclette oltre la zona prevista per la sosta negli appositi stalli, entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine e ornamenti;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive, o non si attenesse a quanto stabilito nel precedente commi 1., sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, nei casi di gravità o penalmente rilevanti, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 54

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

ARTICOLO 55

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio le epigrafi, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi, offensivi, o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero e all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 56

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti anche dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (loculi multipli, tombe di famiglia ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR. 10.09.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Nel diritto d'uso è compresa l'autorizzazione all'installazione della lapide e all'iscrizione dell'epigrafe.
8. Su ogni loculo concesso sarà collocata una lapide a cura e spese del Comune che dovrà essere di un unico colore stabilito dall'Amministrazione, mentre fregi, ornamenti, fiori ed iscrizioni saranno a carico del concessionario.
9. I fregi, gli ornamenti, i fiori e le iscrizioni dovranno rimanere entro il perimetro della lapide.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 57

Durata della concessione

1. Fermo restando che non sono in alcun caso ammesse concessioni a carattere perpetuo, e fatte salve le previsioni di cui al successivo comma quarto, la durata delle concessioni è fissata:
 - a) in anni 99 (novantanove), naturali, successivi e continui per i manufatti e le aree destinate alle costruzioni di sepolture, a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
 - b) in anni 50 (cinquanta) naturali, continui e successivi, per i loculi e le nicchie/mensole cinerarie individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma quinto.
 - c) in anni 50 (cinquanta) naturali, successivi e continui, per gli ossarietti/cellette.
2. Per i rinnovi si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) in merito al rinnovo delle concessioni inerenti alle tombe di famiglia o monumentali (di cui al precedente comma primo, lett. a), constatata la regolarità della successione, il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di anni 99 (novantanove), previo pagamento di una somma proporzionale alla durata del rinnovo e corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza;
 - b) in merito al rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma primo, lett. b) e c), fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma quinto, è consentito il rinnovo per una sola volta e per un periodo di tempo pari alla metà dell'originario periodo di concessione dietro il pagamento del canone di concessione.

Detto rinnovo potrà essere richiesto dagli eredi del defunto alla scadenza naturale della concessione o dall'interessato in vita qualora lo stesso risulti, da apposita documentazione, privo di legami parentali viventi in linea retta fino al 2° grado ed in linea collaterale fino al 3° grado.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di sottoscrizione del contratto di concessione medesimo, fatto salvo quanto disposto nel successivo comma quarto.
4. Verificata l'esistenza dei presupposti, per esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero (quali a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: insufficienza cimiteriale di loculi, nicchie, mensole cinerarie, ossarietti/cellette, economicità, tutela igienico-sanitaria e della sicurezza della struttura, anche dal punto di vista idrogeologico, ecc.) tutte le concessioni cimiteriali a carattere perpetuo, con esclusione di quelle relative alle tombe di famiglia (manufatti e le aree destinate alle costruzioni di sepolture, a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività) possono essere revocate trascorso un periodo di anni 50 (cinquanta), naturali, successivi e continui, a decorrere dalla data di tumulazione della salma.
5. Per le concessioni perpetue di cui al precedente quarto comma – per le quali siano già trascorsi anni 50 (cinquanta) naturali, successivi e continui, dalla data di tumulazione, ai sensi del precedente medesimo quarto comma – gli aventi causa hanno facoltà, con accollo della spesa contrattuale e di concessione per il rinnovo, di inoltrare apposita istanza per rinnovare la concessione, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma secondo. In alternativa, gli aventi causa hanno altresì la facoltà di chiedere la traslazione, a titolo gratuito, dei resti mortali in apposite nicchie/urne/cellette ossario, ove rimarranno – in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma secondo, punto secondo – per il tempo necessario al raggiungimento di un periodo non superiore a complessivi anni 99 (novantanove) naturali, successivi e continui, computando a tal fine anche il periodo iniziale di concessione.
6. Salvo che la legge non disponga diversamente, il contratto medesimo sarà oggetto di registrazione solamente in caso d'uso. Ogni spesa in tal senso è ad esclusivo carico del concessionario.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

7. Alla scadenza dei termini di cui al precedente primo comma, lett. a), b) e c) – ed in assenza di apposite istanze di rinnovo, ai sensi del precedente art. 30, comma terzo, e di cui ai precedenti commi secondo e quinto del presente articolo – la concessione decade automaticamente, senza necessità di preavviso o formale comunicazione.
8. La mancanza della presentazione dell'istanza, nei termini all'uopo stabiliti dal Comune, di rinnovo della concessione di cui ai precedenti commi quarto e quinto del presente articolo costituirà legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli aventi causa. In tal caso si provvede all'estumulazione della salma ed i relativi resti mortali vengono racchiusi all'interno di un'urna/cassetina-ossario di dimensioni idonee a contenerli. Tali urne/cassettine-ossario sono conservate, a cura del Comune, per un periodo di anni 10 (dieci), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di estumulazione. Analogamente si procederà in caso di accertato stato di abbandono del bene oggetto della concessione ovvero nel caso in cui non sia più possibile risalire al titolare e/o al titolo della concessione.
9. Le urne/cassettine-ossario di cui al precedente comma ottavo, contestualmente:
 - recano, su un apposita targhetta ivi applicata, le generalità del soggetto estumulato, al fine di garantirne l'identificazione;
 - sono di dimensioni tali da permetterne la collocazione all'interno di nicchie (o cellette-ossario);
 - al termine dei dieci anni, il Comune valuterà l'opportunità di conservare più a lungo le cassettine-ossario o di collocare i resti mortali ivi contenuti nell'ossario comunale, senza che chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna.
10. Tutte le tariffe ed i canoni di concessione sono determinati dalla Giunta comunale.
11. Nei casi di forza maggiore, ove sia necessario lo spostamento, anche provvisorio, dei feretri o dei resti mortali, per ragioni di pubblico interesse, il Comune provvede a propria cura e spese assicurandone, ove possibile, la ricollocazione originaria.
12. Per i defunti a cui sono attribuiti riconoscimenti al valore civile o militare o per i caduti in guerra, che non abbiano già adeguata tumulazione, l'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può assegnare, nei limiti di durata temporale delle concessioni ordinarie, loculi o cellette ossario a titolo gratuito. Alla scadenza naturale della concessione e in mancanza di specifica istanza dei familiari, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare la concessione stessa, sempre nei limiti temporali previsti dal regolamento vigente e sempre a titolo gratuito, o di collocare i resti mortali nell'ossario comune.

ARTICOLO 58

Modalità di concessione

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. E' consentita tuttavia la co-sepolitura ovvero la collocazione di più cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie in presenza, o meno, di un feretro e fino al limite fisico di capienza, qualora trattasi di resti e/o di ceneri di coniuge o parenti fino al terzo grado del defunto assegnatario del loculo o della nicchia e previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. In caso di rinnovo di concessione per loculi nei quali sia stata praticata la co-sepolitura viene versato solo l'importo del canone di concessione previsto per il rinnovo e non si dà luogo ad ulteriore versamento per la/le co-sepolitura/e presente/i.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, o al coniuge o ai parenti fino al terzo grado. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, fatta salva la previsione di cui al successivo art. 64.
3. Per la durata della concessione ed il suo eventuale rinnovo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
4. In alternativa a quanto disposto al precedente comma terzo, gli eredi potranno richiedere che i resti mortali vengano collocati in speciali cellette-ossario individuali.
5. Nel caso in cui gli eredi non si avvalgano della facoltà di cui ai precedenti commi terzo e quarto, il Comune rientrerà in possesso del loculo e porrà i resti mortali nell'ossario comune.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

6. E' esclusiva responsabilità del concessionario (o dei suoi eredi) attivarsi per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con pieno esonero del Comune da ogni obbligo e/o onere in merito.
7. La concessione di loculi per la tumulazione può essere autorizzata a persone viventi, solo quando abbiano compiuto il 65° anno di età. Quando i coniugi viventi, o parenti fino al secondo grado, abbiano compiuto il 65° anno di età, possono ottenere la concessione di loculi contigui sia in senso verticale che in senso orizzontale. Fatta eccezione per i parenti fino al 2° grado che, anche se non hanno compiuto il 65° anno di età, presentano gravi disabilità o sono incapaci di intendere e volere.
8. L'assegnazione dei loculi avviene in ordine di presentazione della domanda e della relativa iscrizione al protocollo comunale, con precedenza, per domande pervenute nel medesimo giorno, per persone decedute e in ordine di arrivo per le altre.
9. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi, 10, 11, 12, l'ordine di assegnazione dei loculi fino alla penultima fila fuori terra sarà, senza eccezioni di sorta, il seguente:
 - partendo dal basso della prima fila, verso l'alto (per tutte le file dispari) e dall'alto verso il basso (per tutte le file pari), con possibilità di scelta in ciascuna campata (zona delimitata da due colonne) esistente.
10. E' facoltà del coniuge, o dei parenti fino al secondo grado, al momento del decesso del congiunto o anche successivamente al decesso, a seguito del verificarsi della disponibilità di loculi vicini, prenotare – in deroga ai limiti d'età ed alle ordinarie procedure di assegnazione previste nel presente articolo – i primi loculi disponibili, sia in senso orizzontale che in senso verticale, qualora il loculo assegnabile in base alle ordinarie procedure di concessione non consenta la vicinanza dei loculi.
11. I loculi sotterranei sono, altresì, assegnabili sulla base della richiesta dell'interessato ed in ordine di presentazione della domanda, in deroga ai limiti (di età anagrafica e di procedura di assegnazione) previsti nel presente articolo.
12. Nel caso in cui, a seguito delle deroghe sopra indicate, non venga rispettato l'andamento verticale, si procederà, per le successive assegnazioni, dal primo loculo risultante disponibile per ciascuna campata, sulla base delle ordinarie procedure previste dal predetto comma nono.
13. Verranno riservati i loculi realizzati in ultima fila fuori terra, in modo che rimangano disponibili per i deceduti quando tutti gli altri loculi saranno concessi in prenotazione.
Per questo motivo tale fila viene esclusa dalla modalità di assegnazione di cui al comma 3.
Tali loculi possono comunque essere concessi su espressa richiesta.
14. Nel caso in cui, in esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, si rendesse disponibile un loculo in un qualsiasi lotto del cimitero, diverso dal punto delle assegnazioni in corso, lo stesso potrà essere dato in concessione al richiedente che abbia presentato idonea istanza all'uopo. In caso di più richieste per il medesimo loculo si terrà conto, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2 relativamente alla precedenza delle persone decedute, in primo luogo, delle istanze per coniugi o parenti di primo grado, in ordine di presentazione al protocollo comunale, nonché di eventuali altre richieste, seguendo sempre l'ordine di iscrizione dell'apposita istanza di concessione al protocollo del comune. A tal fine saranno prese in considerazione le sole istanze pervenute in data successiva a quella in cui il loculo interessato si è reso libero.
15. La Giunta Comunale prevede i prezzi di concessione diversificati per i loculi posizionati nella 1^a fila, nella 2^a – 3^a fila, nella 4^a – 5^a fila e nella 6^a – 7^a fila.
16. Per le tumulazioni precarie di cui al precedente art. 33, comma nove, si procederà alla assegnazione del loculo definitivo in ordine di decesso e prima di ogni altra richiesta di concessione a persone ancora viventi.

ARTICOLO 59

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 58, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro,



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
 - il coniuge
 - i generi e le nuore
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
8. In mancanza del concessionario o in caso di pluralità di concessionari, viene indicato dagli stessi un rappresentante nei confronti del Comune. In difetto di tale indicazione il Comune provvederà d'ufficio a tale nomina secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Per chi non è in grado di produrre un documento che dimostri la titolarità di concessionario di una sepoltura privata, in sanatoria, verrà stipulata una nuova concessione della durata di 99 anni, ai sensi della lettera a) punto 2 dell'art. 52 del presente regolamento, con decorrenza 10/09/1990, data di approvazione del D.P.R. 285 Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, (che ha modificato la durata delle concessioni, da perpetue in 99 anni).

ARTICOLO 60

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Sono a carico dei privati, finché vige la concessione o il periodo obbligatorio di permanenza delle salme, la rimozione, in occasione dell'immissione di altri feretri, cassette od urne o per altri tipi di intervento richiesti, delle parti decorative costruite o installate dal privato/concessionario sulla sepoltura nonché di tutti gli altri eventuali corpi o manufatti aggiunti alla stessa. I lavori saranno eseguiti da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 69 del presente Regolamento.
3. I concessionari che non provvedano alla manutenzione delle sepolture entro trenta giorni dalla eventuale comunicazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria saranno soggetti, previa diffida, al rimborso delle spese sostenute dal Comune in caso di azione sostitutiva.

ARTICOLO 61

Costruzione dell'opera – Termini



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 57, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONI - SUBENTRI - RINUNCE

ARTICOLO 62 *Divisione, Subentri*

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e **trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 60 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 60, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 63 *Rinuncia a concessione*



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

1. E' consentita la rinuncia volontaria a concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di rinuncia volontaria di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i 2/3 (due terzi) della tariffa in vigore alla data della rinuncia. Nulla sarà rimborsato in caso di rinuncia volontaria dopo due anni dalla data di rilascio della concessione.
2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la rinuncia volontaria è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. Nel caso di rinuncia volontaria entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i 2/3 (due terzi) della tariffa in vigore alla data della retrocessione. Nulla sarà rimborsato in caso di rinuncia volontaria dopo due anni dalla data di rilascio della concessione.
3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.
4. Le concessioni per loculi mai utilizzati, se non oggetto di rinuncia si ritengono revocate se il concessionario sia deceduto e la salma abbia trovato sepoltura definitiva in altro luogo.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

ARTICOLO 64

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

ARTICOLO 65

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando risulti inadempienza agli obblighi contenuti nell'atto di concessione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art. 60, punto 6;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 61;
 - f) quando la famiglia si sia estinta, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 63, punto 3.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in base all'avvenuto accertamento dei relativi presupposti.

ARTICOLO 66

Provvedimenti conseguenti la decadenza



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopo di ch  il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporr  per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilit  del Comune.

ARTICOLO 67

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettivit  gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provveder  il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati in quanto reperibili, rispettivamente nel campo o nell'ossario comune.
4. In caso di irreperibilit , assenza o incuria degli interessati il Comune pubblica all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di almeno 60 giorni consecutivi un avviso di avvenuta estinzione della/e concessione/i scaduto il quale procede d'ufficio ai successivi adempimenti per la liberazione dei loculi occupati.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 68

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono provvedere personalmente in economia o valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Nessuna opera, di qualunque entit , pu  essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile Ufficio Tecnico.-
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori   subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.-
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc.... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, baster  ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.-
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attivit  comunque censurabili.-
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed   soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 52 e 53 in quanto compatibili.-

ARTICOLO 69

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

e posa di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia e di cappelle private debbono essere approvati dal Comune seguendo le norme che regolano le normali concessioni edilizie e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 oltre a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 70

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 71

Recinzione aree - materiale di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 72

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 73

Orario di lavoro



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 74

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 75

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari di cui al primo comma all'art. 70.

ARTICOLO 76

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 77 **Funzioni – Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
 - provvedere alla fornitura dei rivestimenti lapidei, quando siano a carico dei privati, e alle iscrizioni sugli stessi;
 - effettuare operazioni di pulizia, riordino, ecc., all'interno di tombe o cappelle di famiglia.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Qualora emanate, dovranno osservare le norme di cui alla legislazione regionale.

ARTICOLO 78 **Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 79 ***Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti***



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 80

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa, corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 81

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) gli estremi del titolo costitutivo;
 - d) la data e il numero di repertorio interno cui si riferisce la concessione;
 - e) natura e durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285⁸, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 83

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

⁸ Art. 53 D.P.R. 285/1990

I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.



Comune di RONCO ALL'ADIGE

Provincia di Verona

2. Annualmente il Responsabile del Servizio cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero per non meno di 60 giorni comprendente comunque il mese di novembre.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 84 *Efficacia delle disposizioni del Regolamento*

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Gli adempimenti di cui all'art. 63, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro TRE anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.-
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 85 *Cautele*

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (loculi, loculi ossario, tombe di famiglia, allacciamento alla lampada votiva, ecc.) o l'apposizione di manufatti (croci, lapidi, monumenti, ecc.) o compie atti di disposizione di una concessione (richiesta di protrazione, rinuncia anticipata, ecc.) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, finché non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 86 *Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria*

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.



ARTICOLO 87

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.
2. In ogni caso le concessioni pregresse dovranno essere adeguate alle disposizioni igienico sanitarie e altro in materia in vigore.

ARTICOLO 88

Sepulture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n. 1880 del 21.12.1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Comune.

ARTICOLO 89

Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Preferibilmente ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe vengono variate, con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità superiore.

ARTICOLO 90

Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 91

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.